

DOMANI SULLE PAGINE DEL SOLE 24 ORE

REDDITO D'IMPRESA
Le perdite all'esame-sconto
► in Norme e tributi

EQUITALIA
Un poker di verifiche prima di impugnare
► in Norme e tributi

60
I giorni disponibili per l'istanza alla Ctp

L'ESPERTO RISPONDE
Tutte le regole per il non profit
► in allegato

Professionisti. Gli studi di settore che si dovranno utilizzare per le dichiarazioni 2013 offrono maggiori tutele alle categorie

Doppia garanzia per Gericco

Ai correttivi anti-crisi si aggiungono le agevolazioni per i primi anni di attività

Enrico Holzmler

«Correttivi che vincono, non si cambiano». Così scrive l'agenzia delle Entrate nel comunicato diffuso giovedì scorso, dopo che la commissione degli esperti si era riunita per validare i correttivi anticrisi, passaggio indispensabile prima di procedere con l'ultima fase di implementazione del software Gericco, attualmente alla versione "Beta" e priva, per l'appunto, dei correttivi.

I correttivi generali

Pertanto, analogamente allo scorso anno, i correttivi 2012 risultano ancora suddivisi in quattro categorie: interventi relativi all'analisi di normalità economica, specifici per la crisi, congiunturali di settore ed individuali.

È quindi rimasto tutto uguale rispetto all'anno precedente? Non proprio. Con particolare riferimento ai professionisti si è assistito all'introduzione di interessanti novità, oltre alla conferma di correttivi già testati in passato. Il tutto, con la dichiarata finalità di tener conto al meglio della crisi del settore.

D'altro canto, la necessità di calmierare le "esigenze" di congruità di Gericco sono state, fin da subito, quanto mai evidenti: la pur impetuosa fotografia scattata dal Fisco sull'impatto della crisi che segnala, per l'intero settore delle professioni, una riduzione media dei ricavi pari al 3% (si veda Il Sole 24 Ore di venerdì e di ieri), appare ancora ottimistica se confrontata con la forte sensazione, presente tra gli addetti ai lavori, dell'esistenza di una flessione della marginalità reale ben superiore ai tre punti percentuali sopra richiamati.

Ecco quindi che, in prima istanza, è stata confermata la possibilità di indicare separatamente le attività iniziate e concluse nell'anno di imposta, rispetto alle altre. Ciò dovrebbe tener conto adeguatamente delle oggettive difficoltà di incasso dei crediti e, indirettamente, della riduzione delle tariffe applicate.

I giovani

Per i giovani professionisti so-

no state introdotte delle rilevanti novità. Per un approfondimento in merito si può fare riferimento al contenuto del decreto ministeriale del 28 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo, che modifica le note tecniche e metodologiche degli studi di settore WK03U (geometri), WK04U (studi legali), WK05U (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e WK18U (studi di architettura).

Queste note tecniche e metodologiche erano state approvate entro la fine dello scorso anno, scree dei correttivi in predicato.

L'intervento, si legge, è stato previsto per stimare in modo più puntuale l'attività svolta dai professionisti che, nei primi anni di esercizio di attività, collaborano con uno studio già avviato dal quale, generalmente, percepiscono un compenso forfettario che prescinde dalla tipologia e dalla quantità di lavoro svolto, remunerato con un compenso orario che risulta, ordinariamente, sensibilmente più basso se confrontato con quello di professionisti che possono vantare un'esperienza lavorativa consolidata.

Le condizioni
Dal punto di vista strettamente tecnico, l'intervento in predicato si è concretizzato con l'introduzione, nella "funzione di compenso", di un correttivo che incide sulla variabile "ore dedicate all'attività" e che si attiva laddove si presentino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- esercizio della professione in forma individuale;
- "età professionale" fino a sei anni (in altre parole, la correzione è graduata rispetto all'anzianità "di servizio" e prevede tre scaglioni, a due, quattro e sei anni lavorativi);
- attività svolta esclusivamente presso altri studi;
- tipologia dell'attività "stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi" prevalenti;
- assenza di dipendenti o collaboratori.

Per i giovani professionisti che dovessero quindi trovarsi in situazioni quali quelle che sono state sopra evidenziate, si attiverà una riduzione del livello dei compensi previsto, a parità di ore lavorate, rispetto a colleghi con più esperienza, con una clientela diversificata e con una struttura alle spalle, facilitando così il raggiungimento di una situazione di congruità "naturale".

I correttivi in questione sono, quindi, i benvenuti. Piuttosto, sarà da verificare se, all'atto pratico, gli stessi risulteranno così incisivi da tenere conto dell'effettivo stato di forte crisi che colpisce più che mai, in questo periodo, questa particolare tipologia di contribuenti.

Il decreto del ministero della Giustizia dell'8 febbraio, n. 34, è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 81 di ieri, 6 aprile (si veda anche Il Sole 24 Ore di ieri), e contiene le regole per le nuove società tra professionisti e gli obblighi che queste hanno nei confronti dei clienti.

In particolare, l'articolo 4 del

Fra regole e numeri

CORRETTIVI ANTICRISI

01 | CORRETTIVI PER L'ANALISI DELLA NORMALITÀ ECONOMICA
Influiscono direttamente sulla congruità dei ricavi, a monte dei correttivi di cui ai punti successivi

02 | CORRETTIVI SPECIFICI PER LA CRISI
Sono dedicati al monitoraggio di particolari situazioni oggettivamente delineate nell'ambito specifico di taluni studi di settore (in particolare, le attività interessate dall'incremento del prezzo del carburante)

03 | CORRETTIVI CONGIUNTURALI DI SETTORE
Focalizzano l'attenzione su anomalie relative a un intero settore di attività per tener conto, a livello "macro", delle riduzioni dei margini economici e della redditività

04 | CORRETTIVI CONGIUNTURALI INDIVIDUALI
Hanno un'applicazione in ambito "micro", con specifico riferimento ai soggetti che hanno presentato, nell'esercizio precedente, una situazione di crisi


RICAVI IN CALO PER I PROFESSIONISTI

3%

Sulla base dei dati raccolti per l'elaborazione dei correttivi applicabili agli studi di settore il comparto delle professioni ha fatto registrare nel 2012 una diminuzione dei ricavi pari al 3%, con punte di maggior calo per alcune tipologie

L'ANDAMENTO PER TUTTE LE CATEGORIE

Le variazioni dei 205 studi di settore



Decreto al traguardo. In «Gazzetta Ufficiale» le regole sulle Stp

Al via la società fatta su misura

Francesca Milano

Il decreto sulle società tra professionisti entrerà in vigore il 21 aprile: da quel giorno le Stp diventeranno finalmente operative e i professionisti potranno utilizzarle come forma societaria alternativa allo studio associato.

Il decreto del ministero della Giustizia dell'8 febbraio, n. 34, è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 81 di ieri, 6 aprile (si veda anche Il Sole 24 Ore di ieri), e contiene le regole per le nuove società tra professionisti e gli obblighi che queste hanno nei confronti dei clienti.

In particolare, l'articolo 4 del

decreto stabilisce che il cliente ha il diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata a uno o più professionisti da lui scelti, e che i professionisti hanno l'obbligo di informare il cliente sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale e sull'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società.

Il decreto elenca anche i requisiti dei «soci per finalità d'investimento»: questi possono far parte di una Stp solo quando siano in

possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta; non abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; non siano stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari.

APPROFONDIMENTO ON LINE

Il testo del decreto
www.ilssole24ore.com/norme

LE INIZIATIVE

In edicola

Mercoledì la guida al nuovo 730



Il 730 apre la stagione delle dichiarazioni dei redditi e per molti è già cominciata la raccolta della documentazione in base alla quale vanno calcolati introiti, deduzioni e detrazioni. Come tutti gli anni «Il Sole 24 Ore» accompagna i suoi lettori nella compilazione del 730. In particolare, quest'anno sarà dedicato al tema Il Focus di Norme e tributi che sarà in edicola mercoledì 10 aprile assieme al quotidiano, al prezzo complessivo di 2 euro: uno speciale di 24 pagine che si concentrerà sulle novità di quest'anno, il modello, il calendario degli adempimenti e i redditi da dichiarare. Una seconda Guida al 730 è invece prevista per la settimana successiva, con «Il Sole 24 Ore» in quell'occasione saranno spiegati nel dettaglio tutti gli sconti possibili con il modello 730.

Condominio: domani il dossier



A 70 anni dal varo del Codice civile, la riforma riscrive le regole che disciplinano il condominio. Regole che entreranno in vigore il 18 giugno 2013, ma che già oggi devono essere studiate e conosciute. Al riordino è dedicata la Guida pratica «La riforma del condominio», in edicola con Il Sole 24 Ore di domani. Per rispondere ai quesiti dei lettori, inoltre Il Sole attiva un Forum online in collaborazione con le associazioni di amministratori condominiali e della proprietà edilizia. Le domande possono essere inoltrate fino alle 18 di domani. Le prime risposte saranno pubblicate martedì 9 aprile sul Sole e, a seguire, in questa sezione del sito.

.com www.ilssole24ore.com/riformacondominio

DIRITTO E IMPRESA

Osservatorio Fondazione Bruno Visentini- Ceradi
A cura di Valeria Panzironi

Sulla mediazione il peso delle scelte del legislatore

di Annalisa Stirpe

Consentenza n. 272 del 6 dicembre 2012, la Corte costituzionale ha bocciato la scelta del legislatore italiano di introdurre la mediazione obbligatoria per alcune materie tassativamente elencate all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 28/2010, sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. La pronuncia della Consulta ha determinato l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, di tutte le disposizioni dalle quali l'istituto è presupposto.

L'istituto della mediazione viene introdotto in via generale per i Paesi aderenti alla Ue con direttiva 2008/52/CE. Il provvedimento obbliga gli Stati membri al recepimento e regolamentazione dell'istituto all'interno dei rispettivi ordinamenti nazionali. Il legislatore europeo non prende posizione in relazione alla scelta tra mediazione obbligatoria o facoltativa, lasciando la decisione al legislatore nazionale.

In questa cornice si inserisce il legislatore italiano che, con legge delega 69/2009, all'articolo 60, ha introdotto la mediazione, dettando principi e criteri direttivi per il legislatore delegato, e tuttavia non ha previsto l'obbligatorietà della mediazione per alcune materie. Obbligatorietà che invece troviamo all'articolo 5, comma 1, del decreto delegato 28/2010: il tentativo di mediazione, inoltre, per queste materie è condizione di procedibilità della domanda giudiziaria.

Se, unitamente alla previsione dell'articolo 5, comma 1, del decreto 28/2010, si considera l'articolo 8, comma 5, del medesimo provvedimento, è facile rendersi conto di come la disciplina, più che attrarre l'attenzione per l'introduzione nel nostro ordinamento di un meccanismo generale di risoluzione delle controversie relative a diritti disponibili alternativo al processo civile, ha da subito diviso professionisti e interpreti circa la sua compatibilità rispetto ai principi costituzionali. L'articolo 8, comma 5, infatti, dispone che «dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 106, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio».

Su questo impianto si innesta l'effetto di espungere dal nostro ordinamento la mediazione obbligatoria. Le motivazioni dei giudici costituzionali sono riconducibili sostanzialmente alla scelta, rimessa al legislatore nazionale da parte dell'ordinamento comunitario, circa l'obbligatorietà o meno della mediazione obbligatoria per determinate materie, e all'eccesso di delega in relazione agli articoli 76 e 77 della Costituzione, imputabile al legislatore delegato, non avendo il legislatore delegante contemplato, neppure implicitamente, l'obbligatorietà della mediazione nel nostro ordinamento. La pronuncia della Consulta incontra certamente il favore di chi non crede che scelte "politiche", "obbligatorie" e oltretutto "a pagamento", abbiano il pregio e l'effetto di sanare mali e lungaggini della giustizia italiana; pur tuttavia, si evidenzia - con giudizio assolutamente personale - una certa insoddisfazione per non aver letto nella motivazione

la pronuncia della Consulta, con l'effetto di espungere dal nostro ordinamento la mediazione obbligatoria. Le motivazioni dei giudici costituzionali sono riconducibili sostanzialmente alla scelta, rimessa al legislatore nazionale da parte dell'ordinamento comunitario, circa l'obbligatorietà o meno della mediazione obbligatoria per determinate materie, e all'eccesso di delega in relazione agli articoli 76 e 77 della Costituzione, imputabile al legislatore delegato, non avendo il legislatore delegante contemplato, neppure implicitamente, l'obbligatorietà della mediazione nel nostro ordinamento. La pronuncia della Consulta incontra certamente il favore di chi non crede che scelte "politiche", "obbligatorie" e oltretutto "a pagamento", abbiano il pregio e l'effetto di sanare mali e lungaggini della giustizia italiana; pur tuttavia, si evidenzia - con giudizio assolutamente personale - una certa insoddisfazione per non aver letto nella motivazione

DOPO LA CONSULTA

Per l'incostituzionalità determinante la previsione di un percorso obbligatorio

l'esame della mediazione obbligatoria attraverso il vaglio dell'articolo 24 della Costituzione, rimasto assorbito dalla declaratoria di incostituzionalità per eccesso di delega. E infatti, sebbene la mediazione, quando obbligatoria, non precluda l'accesso alla giustizia, né tantomeno la difesa in giudizio, non può certo non considerarsi come introdurre una condizione di procedibilità che per di più preveda un costo non trascurabile di avvio e adesione alla procedura e una possibile sanzione nel successivo giudizio, abbia come effetto di appesantire l'esercizio del diritto di azione e difesa in giudizio. A ciò si aggiunga che - per chi scrive - è legittimo un certo scetticismo su talune figure di mediatore e determinati meccanismi di formazione. Inoltre, pare concreto il rischio di subire il moltiplicarsi di quelle domande per così dire "fanta-giuridiche", che sempre più spesso sono proposte, soprattutto nei confronti delle imprese.

E poi, però, c'è l'Europa, e la possibilità per il legislatore nazionale di introdurre la mediazione obbligatoria quale strumento deflattivo, anziché impegnarsi in una complessiva opera di riforma che restituisca fiducia in chi nella giustizia, quella dei giudici, qualche anno fa credeva.

NOTIZIE

In breve

AVVOCATI

Geografia giudiziaria, sciopero dell'Oua

L'Oua ha proclamato l'astensione di due giornate a maggio e chiede la sospensione immediata della revisione della geografia giudiziaria già in corso e che sarà a regime dal 13 settembre. Per il presidente, Nicola Marino, «quella in corso è una riforma con i piedi di argilla, destinata a franare e a ingolfare il sistema».

EDILIZIA SCOLASTICA

Enti territoriali, 38 milioni alle scuole

È stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 81 del 6 aprile la direttiva del 26 marzo del ministero dell'Istruzione relativa ai «finanziamenti per interventi di edilizia scolastica-fondi immobiliari». Nella direttiva si legge che la direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio assegna agli enti locali e alle regioni 38 milioni per finanziare interventi di edilizia scolastica da realizzare tramite fondi immobiliari.

Adempimenti. Le indicazioni dell'Agenzia in vista della proroga

Spesometro, niente invii per il 2012

L'agenzia delle Entrate ha chiarito attraverso il proprio sito internet che la trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, il cosiddetto spesometro, relative al 2012, non è più essere eseguita con le stesse modalità delle comunicazioni relative agli anni precedenti. Questo per effetto delle modifiche apportate alla comunicazione dal decreto legge 16/2012.

L'Agenzia ricorda al riguar-

do che «occorre attendere che siano pubblicate le nuove specifiche tecniche e il nuovo modello» e che «il provvedimento sarà, a breve, pubblicato e disponibile per il download».

La scadenza relativa allo spesometro è attualmente fissata al prossimo 30 aprile. Entro questa data dovrebbe essere inviata la lista delle operazioni rilevanti ai fini Iva del 2012. In particolare, devono essere se-

gnalate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura effettuate da soggetti passivi Iva nei confronti di clienti e fornitori a prescindere dall'importo e le cessioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura - in pratica, quelle effettuate verso i consumatori finali - di importo pari o superiore a 3.600 euro (Iva compresa).

Tuttavia, dalla stessa Agenzia nelle scorse settimane sono arrivate informalmente indicazioni (si veda «Il Sole 24 Ore» del 9 marzo scorso) circa l'opportunità di rinviare il termine del 30 aprile in vista dell'emanazione di un provvedimento che recepisca le novità legislative e delimiti il nuovo modello e le istruzioni tecniche indispensabili per adempiere all'obbligo. Un obbligo riguarda tutti i soggetti Iva inclu-

si quelli che adottano i regimi di contabilità semplificata, residuale o delle nuove iniziative, esclusi i minimi.

Lo spesometro del 2013 è molto diverso da quello del 2012 a seguito delle modifiche apportate dal decreto 16/2012 all'articolo 21, comma 1, del decreto 78/2010. Il vecchio spesometro relativo alle operazioni del 2010 e del 2011, tra le altre cose, prevedeva un limite di 3.600 euro anche per le operazioni tra imprese (quelle "business to business").

M. Bel.
© RIPRODUZIONE RISERVATA